

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE “ORA.AZIONE”

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione culturale denominata “**Ora.Azione**”.

Articolo 2

L'associazione ha sede in Brescia, Quartiere La Famiglia Traversa XVI, n.7.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'associazione s'ispira a principi di solidarietà, ecologia e nonviolenza.

L'associazione non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4

L'associazione ha le seguenti finalità:

- Diffondere l'arte in genere senza limiti territoriali;
- Promuovere i giovani talentuosi dando loro la possibilità di esprimersi e comunicare;
- Valorizzare tutte le categorie che appartengono alla parola Arte come, a titolo esemplificativo e non esaustivo: il Teatro, la Cinematografia, la Musica, la Pittura, Scultura, Fotografia, Artigianato, Architettura, Design;
- Promuovere spettacoli teatrali, manifestazioni culturali ed eventi artistici in genere, utilizzando mezzi diversi, con lo scopo principale di raccogliere fondi da destinarsi ad attività benefiche e/o culturali;

- Realizzare corsi di Formazione, seminari e corsi tecnici con personale qualificato, agli associati in forma gratuita e aperti al pubblico a pagamento, la cui somma è decisa dal Consiglio Direttivo.
- Creazione di cartaceo informativo socioculturale e pagine web;

Articolo 5

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

L'associazione è aperta a chiunque ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione mediante il pagamento della quota sociale e l'accettazione della tessera.

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da almeno tre soci, dal Consiglio Direttivo.

Contro il rifiuto d'ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Consiglio dei Probiviri.

La quota associativa annua per ogni socio di qualsivoglia categoria, è fissata in 50,00 (cinquanta/00) Euro all'anno, da versare entro il 31 Marzo di ogni anno.

Articolo 7

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali, ove presenti, e di pagare annualmente la quota sociale d'adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

- a) recesso o morte del socio;
- b) mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte al Consiglio dei Probiviri, entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'espulsione.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente, ovvero legale rappresentante dell'associazione;
- c) il Vice-Presidente;
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 10

L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleg-

gere i membri scaduti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri, e dare le linee programmatiche all'associazione.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Probiviri sono eletti dall'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata tramite comunicazione scritta o verbale a tutti i soci almeno 15 giorni prima della convocazione. E' ammesso ogni tipo di comunicazione (e-mail, telefonica, sms, facebook...).

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.

Il presidente dell'assemblea è il Presidente dell'Associazione in carica al tempo della convocazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Il Segretario dell'Assemblea viene scelto tra un socio presente all'Assemblea, a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, la decisione spetta al Presidente.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da tre membri, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci mediante votazione di Assemblea Straordinaria.

Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente dell'Associazione, il Vice-presidente, ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite comunicazione scritta o verbale, almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico.

Il Consiglio può deliberare solo se sono presenti tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazio-

ne delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 12

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca e presiede l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito nelle funzioni dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci.

Il Presidente ha inoltre funzioni di Tesoreria, tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci in concerto con il Consiglio Direttivo, cura pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 13

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ed è nominato ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria. Tutte le eventuali controversie, inerenti al rapporto associativo, tra i soci e gli organi dell'associazione, possono venir devolute a detti probiviri. La loro decisione è insindacabile.

Articolo 14

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri ed è nominato ogni tre anni dall'Assemblea Ordinaria. I revisori dei conti controllano la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del Bilancio Consuntivo. La carica di Consigliere Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere Direttivo.

Articolo 15

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 16

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni o società, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Articolo 17

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Articolo 18

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 19

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.